

Prot. 174/2018

Spett.le Banca d'Italia
trasmesso a mezzo PEC
all'indirizzo: **ram@pec.bancaditalia.it**


Roma, 12 giugno 2018

Oggetto: Osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing in merito alle disposizioni attuative rispettivamente inerenti l'adeguata verifica della clientela e l'organizzazione, le procedure e i controlli in materia di antiriciclaggio.

Con riferimento ai documenti oggetto di pubblica consultazione in attuazione rispettivamente delle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si sottopongono le osservazioni che l'Associazione intende evidenziare in relazione ad alcuni temi che riguardano la locazione finanziaria.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale necessità di confronto o approfondimento in merito alle osservazioni esposte nell'unito appunto.

Porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca De Candia


Osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing in merito alle disposizioni attuative rispettivamente inerenti l'adeguata verifica della clientela e l'organizzazione, le procedure e i controlli in materia di antiriciclaggio.

DISPOZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	3
1. Parte I - Valutazione dei fattori di rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ...	3
1.1 Sezione II – A.2. Criteri generali di valutazione concernenti l'operazione o il rapporto.	3
1.2 Sezione III – Profilatura della clientela.....	4
2. Parte II – Obblighi di adeguata verifica	5
2.1 Sezione I - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica (Astensione).....	5
2.2 Sezione IV – L'identificazione del Titolare Effettivo.....	6
2.3 Sezione V - La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo	6
2.4 Sezione VI – L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali.....	6
3. Parte III – Obblighi semplificati di adeguata verifica e Allegato 1 – Fattori di basso rischio	7
4. Parte IV – Obblighi rafforzati di adeguata verifica	7
4.1 Sezione II – Misure rafforzate di adeguata verifica.....	7
4.2 Sezione V – Persone Politicamente Esposte.....	8
5. Parte V – Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica.....	8
5.1 Sezione I – Ambito di applicazione e responsabilità.....	8
6. Parte VII – Disposizioni transitorie e finali.....	8
DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO	9
1. Parte III – L'assetto dei presidi antiriciclaggio	9
1.1. Sezione I - La funzione antiriciclaggio	9
1.2. Sezione II – Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.....	9
2. Parte VII – La valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	10
2.1 Sezione VIII - Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio	10

DISPOZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

1. Parte I - Valutazione dei fattori di rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1.1 Sezione II – A.2. Criteri generali di valutazione concernenti l'operazione o il rapporto

Il documento in consultazione in materia di adeguata verifica della clientela è accolto da codesta Associazione con particolare favore alla luce dell'interesse generale a che le disposizioni previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva UE 2015/849 – possano completare l'impianto sistematico di indicazioni operative provenienti dall'Autorità di settore.

In un contesto in cui le disposizioni poste in consultazione rafforzano l'esigenza di un più sistematico ricorso al principio dell'approccio basato sul rischio, che deve orientare le modalità e la profondità delle valutazioni che i soggetti obbligati – nel caso di specie banche e intermediari finanziari – devono condurre per lo svolgimento degli obblighi antiriciclaggio, rileva in maniera significativa che l'Autorità abbia tenuto a monito gli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio.

Ciò rileva in particolar modo, ed in stretta attinenza al tema dell'adeguata verifica semplificata, alla luce del venire meno – all'interno del d.lgs. n. 231/07 – delle situazioni soggettive e oggettive qualificate *ex lege* come a basso rischio.

Gli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee dedicano un intero capitolo (*Chapter 2: Sectoral guidelines for retail banks*) ai fattori e alle misure di rischio che le banche – e gli intermediari finanziari – dovrebbero considerare ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito della loro attività tra cui: *Product, service and transaction risk factors*. “*The following factors may contribute to reducing risk: The product has limited functionality, for example in the case of: (...) a low-value product, including a lease, where the legal and beneficial title to the asset is not transferred to the customer until the contractual relationship is terminated or is never passed at all*”.

Tale indicazione rispecchia i caratteri essenziali che, anche a seguito della tipizzazione introdotta dai commi 136-140 della L. 124/2017, descrivono coerentemente la locazione finanziaria come un'operazione con finalità di finanziamento attraverso la quale, tuttavia, al cliente-utilizzatore non viene erogata alcuna somma di denaro, bensì viene messo a disposizione – per una determinata durata contrattuale a fronte di un corrispettivo periodico – un determinato bene. Elemento essenziale della fattispecie è in questo senso la **facoltà di acquisto del bene** in capo all'utilizzatore – che può scegliere di esercitarla o meno – **al termine del contratto.**

Consci della circostanza che una situazione di basso rischio non esime l'intermediario finanziario dall'eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto all'adeguata verifica ordinaria, le stesse Disposizioni in consultazione – richiamando quanto affermato negli Orientamenti congiunti – ammettono che si possa valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tenendo conto della struttura del prodotto o del servizio intermediato (Sezione II, A.2 *Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto e l'operazione*).

A tal proposito, ferme le premesse introduttive circa la struttura propria dell'operazione, la natura di “impego” di fondi e l'assenza di una dazione di denaro diretta dalla società di leasing concedente all'utilizzatore (il pagamento della fattura di acquisto del bene è infatti effettuato direttamente dalla società di leasing al fornitore) rende arduo l'utilizzo dello strumento del leasing quale mezzo per il riciclaggio di denaro.

Un ulteriore motivo per cui il contratto di locazione finanziaria è di per sé un'operazione a "basso rischio di riciclaggio" risiede nella circostanza che si tratta di un contratto con cui l'intermediario finanziario concede in godimento al cliente un bene per un periodo di tempo medio-lungo prefissato e contro pagamento di denaro. A nostro avviso, tale circostanza collide con le caratteristiche tipiche delle operazioni di riciclaggio, in cui il riciclatore, perseguendo lo scopo di immettere nel sistema finanziario denaro proveniente da attività/operazioni illecite e di occultarne l'origine e la provenienza, di norma ha interesse a concludere operazioni di breve durata che consentano un immediato riciclaggio e reinvestimento delle somme.

A ciò si aggiunga che nei contratti di leasing nessuna operazione di pagamento avviene in contante; i canoni periodici che l'utilizzatore è tenuto a pagare in favore della società di leasing vengono infatti sempre versati tramite strumenti di pagamento diversi dal contante e, in particolare, mediante pagamenti canalizzati attraverso il sistema bancario. Ne consegue, pertanto, che i fondi oggetto dei pagamenti ricevuti dalla società di leasing provengono da un rapporto acceso dal cliente presso una banca e per il quale si applicano, a monte, gli obblighi antiriciclaggio.

Stante tutto quanto sopra rappresentato – sia con riferimento al formale riconoscimento attribuito dagli orientamenti congiunti sia dal punto di vista sostanziale delle argomentazioni svolte – e considerata la volontà di allinearsi il più possibile alle indicazioni formulate dalle Autorità bancarie europee, si invita l'Autorità a recepire l'indicazione per cui **l'operazione costituita dalla conclusione di un contratto di leasing possa essere valutata come integrante un fattore di basso rischio e ricondotta nell'alveo dell'adeguata verifica semplificata**, ferma restando la responsabilità dell'intermediario finanziario nell'individuare elementi specifici dell'operazione che possano, di volta in volta, deviare dall'operatività anzidetta.

1.2 Sezione III – Profilatura della clientela

Nell'ambito delle specifiche previsioni dettate in tema di 'profilatura della clientela' le disposizioni attuative prevedono che: *“L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico. L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto”*.

Una previsione così formulata rischia di determinare una gestione eccessivamente onerosa in capo al soggetto obbligato e non indifferenti impatti operativi laddove introduce, di fatto, una validazione “manuale” impraticabile in ragione della mole di rapporti ed operazioni gestite da soggetti obbligati quali banche e intermediari finanziari e, non da ultimo, ridondante rispetto a quanto richiesto dalla normativa primaria (art. 15 commi 2 e 4)¹

Si chiede, pertanto, di eliminare il riferimento alla (sempre) necessaria validazione della classe di rischio del cliente da parte del soggetto destinatario o, comunque, nel caso in cui l'Autorità ritenesse necessaria una validazione, il requisito potrebbe considerarsi soddisfatto in virtù dell'approvazione (a cura dell'organo di supervisione strategica) delle regole generali di profilatura

¹ Art. 15: “(...) **Comma 2** I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. (...). **Comma 4** La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.

come indicato nelle disposizioni in tema di Organizzazione, Procedure e Controlli analogamente in consultazione.

Quale ulteriore alternativa, il principio della validazione del profilo di rischio potrebbe ritenersi soddisfatto con una validazione eseguita a campione sulla clientela già in essere.

2. Parte II – Obblighi di adeguata verifica

2.1 Sezione I - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica (Astensione)

In linea di continuità con la norma di rango primario – l’art. 42 del d.lgs. n. 231/07, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017 – le disposizioni in consultazione prevedono che *“Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto”*.

Stante il portato delle norme – primarie e secondarie – si considera venuto meno l’obbligo della restituzione (previsto all’abrogato comma 1-bis dell’art. 23) non espressamente riproposto².

Ciò posto, si evidenziano le estreme difficoltà di applicazione della norma anzidetta nella misura in cui un rapporto continuativo in essere – come nel caso di specie quello di leasing finanziario – debba essere interrotto portando con sé l’annosa questione del trattamento delle somme e ancor di più, nel caso del leasing, del recupero e della gestione del bene sottostante al contratto di finanziamento.

Si chiede pertanto all’Autorità di intervenire precisando la formulazione della disposizione nel senso che segue: *“Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere **a tempo indeterminato**, essi pongono fine al rapporto”*

Non di meno, stante la richiesta sopra espressa, si rappresenta che, nel caso di un rapporto continuativo in essere – a tempo determinato – come nel caso di un contratto di leasing finanziario, l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, pur nell’oggettiva difficoltà di porre fine al rapporto, è gestita dai destinatari attraverso un’attenta analisi circa l’opportunità di procedere ad una Segnalazione di Operazione Sospetta.

Tali considerazioni valgono anche al fine di prevenire azioni giudiziali che porterebbero l’intermediario ad affrontare contenziosi dagli incerti esiti in mancanza di una norma di riferimento di chiara interpretazione e applicazione.

Si auspica un intervento dirimente dell’Autorità che in questo senso condivida le osservazioni e suggerimenti sopra espressi.

² A tal riguardo l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con proprio provvedimento del 4 luglio 2017 ha espressamente previsto che: *“A partire dall’entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall’Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014. L’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede infatti che, in caso d’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell’articolo 23, comma 1-bis, del d.lgs. 231/2007”*.

2.2 Sezione IV – L’identificazione del Titolare Effettivo

Secondo la definizione contenuta all’art. 1, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 231/07 titolare effettivo è “*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita*”; analoga definizione è poi riproposta nell’ambito delle disposizioni in consultazione e, pertanto, si richiedono alcune indicazioni circa la corretta modalità con cui procedere all’identificazione del titolare effettivo con riferimento a specifiche ipotesi, anche in ragione della previsione di cui all’art. 20 del d.lgs. 231/07 che contempla tre criteri cui far ricorso.

a) l’individuazione della titolarità effettiva delle persone giuridiche controllate da amministrazioni/enti pubblici:

stante la definizione di titolare effettivo come sopra riportata, nella particolare ipotesi considerata si chiede di confermare che non c’è un titolare effettivo, poiché non c’è una persona fisica alla quale è riconducibile l’interesse all’operazione o al rapporto continuativo in quanto, in definitiva, gli stessi sono sempre compiuti nell’interesse dell’ente pubblico;

b) l’individuazione della titolarità effettiva delle persone giuridiche per le quali è in corso una procedura fallimentare:

anche nel caso di un rapporto continuativo intestato a cliente per cui è in corso una procedura fallimentare – con nomina di un curatore fallimentare – si chiede di confermare che non c’è un titolare effettivo, poiché non c’è una persona fisica alla quale è riconducibile l’interesse all’operazione o al rapporto continuativo (il curatore fallimentare agisce su nomina e sotto la responsabilità del tribunale).

c) individuazione della titolarità effettiva di clienti-società detenute da partecipazioni finanziarie come ad esempio Fondi di Private Equity:

stante la specifica complessità di identificare un titolare effettivo in situazioni come quella anzidetta, si chiedono maggiori indicazioni innanzi tutto circa la documentazione da raccogliere – anche a titolo esemplificativo – nel caso in cui il cliente persona giuridica sia appunto detenuto e controllato in ultima istanza da uno o più Fondi d’Investimento/Fondi di Private Equity e in ogni caso se possa ritenersi applicabile in questi casi il criterio residuale che la norma prevede al comma 4 dell’art. 20.

2.3 Sezione V - La verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo

Con riferimento alla verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo, nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso dalla persona fisica, la formulazione contenuta nelle disposizioni in consultazione recita: “*b) con riferimento alla titolarità effettiva del cliente, i destinatari adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario (...)*”.

A tale proposito si chiede di confermare che, ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, non sia necessaria l’acquisizione del documento identificativo, ma sia sufficiente l’indicazione dei dati identificativi dello stesso da parte del cliente o dell’esecutore.

2.4 Sezione VI – L’acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali

Nella misura in cui le disposizioni in esame prevedono che al ricorrere di un rischio elevato, siano acquisite e valutate ulteriori informazioni relative al cliente e al titolare effettivo, si chiede:

- rispetto alle relazioni d'affari e ai rapporti con altri destinatari di fornire, anche in questo caso, un'esemplificazione della documentazione richiedibile;
- rispetto all'origine dei fondi utilizzati nel rapporto e alla situazione economica e patrimoniale se debba comunque essere richiesta documentazione avvalorante al cliente.

3. Parte III – Obblighi semplificati di adeguata verifica e Allegato 1 – Fattori di basso rischio

Stante quanto anzidetto (al paragrafo 1.1) circa il basso rischio insito nel prodotto leasing – confermato anche dagli Orientamenti congiunti – e in ragione della previsione contenuta nelle disposizioni in consultazione per cui al fine di “agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano in allegato (Allegato 1) i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio - corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi - e si forniscono, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del medesimo decreto, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti per l'applicazione delle misure semplificate”, si chiede, nell'esercizio delle attribuzioni previste in capo all'Autorità dall'art. 23, comma 3, di integrare l'elencazione dei fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi e operazioni rilevanti previsti all'Allegato 1 ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica con il seguente punto:

6) prodotto leasing in cui i rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo sono mitigati in ragione della circostanza per cui la titolarità legittima ed effettiva del bene non si trasferisce in capo al cliente se non ~~prima della cessazione~~³ al termine del rapporto contrattuale o non si trasferisce affatto.

4. Parte IV – Obblighi rafforzati di adeguata verifica

4.1 Sezione II – Misure rafforzate di adeguata verifica

Con riferimento alle ulteriori misure richieste in caso di adeguata verifica rafforzata si chiede di confermare che:

- la “richiesta che, al momento dell'apertura del rapporto continuativo e in aggiunta alle verifiche previste nella Parte Seconda, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso una banca italiana, una banca comunitaria o una banca con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio comparabili a quelli previsti dal Capo II della quarta direttiva” **sia un presidio richiesto esclusivamente in occasione dell'adeguata verifica a distanza o a mezzo terzi** e quindi escluso in tutte le altre occasioni;
- la richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto non è altrettanto **richiesta anche in occasione della revisione del profilo di rischio nel corso del rapporto.**

³ Anche in questo caso, data la traduzione fuorviante resa in lingua italiana, il senso della disposizione deve essere letto in coerenza a quello in lingua originale (inglese) e allineato anche rispetto alle altre versioni.

Francese: “(...) d'un produit de faible valeur, y compris un bail, lorsque la propriété légale et effective du bien n'est transférée au client qu'après la fin de la relation contractuelle ou n'est jamais cédée”.

Spagnolo: “(...) un producto de bajo valor, incluyendo un arrendamiento en el que la titularidad legal y real del activo no se transfiera al cliente hasta que concluya la relación contractual o nunca se transfiera”.

4.2 Sezione V – Persone Politicamente Esposte

Le disposizioni in consultazione prevedono che *“La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo”*.

In ragione di tale previsione si chiede di chiarire se, in relazione ai rapporti accessi a nome di clienti che siano un familiare di un PEP (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd), n. 2) del d. lgs. 231/2007), si applicano necessariamente obblighi di adeguata verifica rafforzata.

In argomento, ci pare opportuno portare all’attenzione dell’Autorità come sia emersa fra i destinatari un’ulteriore dubbio conseguente all’estensione della qualifica di PEP ai soggetti indicati all’art. 1, comma 2, lett. dd), punto 1.7 del d.lgs. 231/2007 , per cui tale qualifica andrebbe considerata anche nel caso di instaurazione di rapporti continuativi nei confronti di *“imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato Italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni di capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti”*.

Con l’auspicio che l’Autorità condivida il parere della scrivente Associazione, si ritiene che l’estensione della qualifica di Persona Politicamente Esposta – come sopra evidenziata – non comporti la necessità di applicare una adeguata verifica rafforzata nei confronti, ad esempio, di società municipalizzate, in quanto la qualifica ha valore solamente nel caso in cui il PEP sia cliente diretto o titolare effettivo di altra società non rientrante nei casi di cui sopra descritti.

5. Parte V – Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

5.1 Sezione I – Ambito di applicazione e responsabilità

Le disposizioni in consultazione, richiamando la norma primaria, con riferimento ai collaboratori esterni ed alla loro possibilità di effettuare l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, si riferiscono in particolare ai contratti di credito al consumo e di leasing (o factoring).

Nell’ottica di un allineamento della ratio della norma a categorie di contratti simili – per struttura, clientela ben circoscritta e importi limitati – si chiede di estendere tale possibilità anche ai contratti di credito agrario e peschereccio, di cui all’art.43 del TUB.

6. Parte VII – Disposizioni transitorie e finali

Il documento in consultazione in materia di adeguata verifica della clientela prevede che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione *“a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche con riferimento ai rapporti già in essere a tale data”*.

Al riguardo si auspica che l’Autorità consideri la complessità operativa che l’adeguamento normativo comporta a carico dei destinatari e, dunque, la necessità in questo caso di attribuire un **lasso di tempo** che sia **realmente congruo** agli adeguamenti che risulteranno opportuni e che decorra dall’entrata in vigore delle disposizioni in commento.

DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

1. Parte III – L’assetto dei presidi antiriciclaggio

1.1. Sezione I - La funzione antiriciclaggio

Inquadramento organizzativo: stante la previsione contenuta nelle disposizioni in consultazione per cui: “(...) *La Funzione – che riferisce direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo – ha accesso a tutte le attività dell’impresa nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. (...) La Funzione può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di Risk management, solo ad esito di una valutazione dell’idoneità di tale scelta rispetto all’entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata a gestire*”, si chiede di specificare se, nel caso di attribuzione della Funzione Antiriciclaggio alle altre Funzioni di controllo (di Conformità o di Risk Management) il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio sia da individuare o meno nel Responsabile delle citate Funzioni, in considerazione dei requisiti di stabilità ed indipendenza poi specificati nel seguito del documento.

Compiti: stante le disposizioni in consultazione che prevedono in capo alla Funzione antiriciclaggio la verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio provvedendo, a tal fine, a “[...] coordinare l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto l’intermediario”, si segnala che la previsione anzidetta potrebbe risultare non coerente con quanto poi esposto nella Parte VII, sezione VII: “*In caso di apertura di nuove linee di business la funzione antiriciclaggio conduce l’autovalutazione per tali nuove linee.*”

Esternalizzazione: nelle attuali disposizioni in consultazione la disciplina prevista in tema di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio non fa più menzione alla possibilità di esternalizzare “*specifiche fasi degli adempimenti antiriciclaggio*”; si chiede, pertanto, di ripristinare la formulazione precedente nel senso di ammettere l’esternalizzazione di singole e specifiche fasi degli adempimenti antiriciclaggio.

1.2. Sezione II – Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Preso atto del fatto che il ruolo di responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette – di norma in capo al legale rappresentante dell’impresa – può essere attribuito a un delegato e che “*il conferimento della delega è deliberato dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo*”, si chiede di chiarire se le deleghe già attribuite dal legale rappresentante dell’intermediario dovranno o meno essere riesaminate e deliberate dall’organo di supervisione strategica successivamente all’entrata in vigore del provvedimento in consultazione.

Tenuto conto dell’ulteriore riferimento che le disposizioni in consultazione fanno alla necessità che venga garantito in capo al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette il possesso dei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità svolgendo la propria attività con autonomia di giudizio e **riservatezza** anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali, riteniamo sia necessario inserire una specifica indicazione che consenta al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, pur nel rispetto del principio generale di riservatezza, di condividere le informazioni acquisite con le funzioni aziendali che ne necessitano per l’assolvimento dei propri compiti (ad esempio con riferimento al settore bancario e finanziario è necessario che gli

organi investiti dei ‘compiti di delibera’ siano informati sulle determinazioni assunte in materia di antiriciclaggio).

2. Parte VII – La valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

2.1 Sezione VIII - Tempi e modalità di conduzione dell’esercizio

Le disposizioni in consultazione prevedono che l’esercizio venga **aggiornato con cadenza annuale**, ferma restando l’ulteriore previsione per cui, in ogni caso, *“l’esercizio è tempestivamente aggiornato laddove emergano nuovi rischi di rilevante entità ovvero si verifichino mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell’operatività o nella struttura organizzativa o societaria”*.

Il lasso di tempo previsto per l’aggiornamento dell’esercizio di autovalutazione appare eccessivamente compresso – specialmente laddove non si verifichino circostanze che incidano in modo significativo sull’esposizione al rischio – rischiando di tradursi soltanto in adempimenti inutilmente gravosi per le banche e gli intermediari finanziari.

Si chiede pertanto che, in assenza *nuovi rischi di rilevante entità ovvero di mutamenti significativi nei rischi esistenti*, il lasso di tempo per l’aggiornamento dell’esercizio sia ampliato a tre anni.